



Lanagrafe Apistica: aggiornamenti e prospettive

Dott. Gaetano Trevisi

Ferrara 20 marzo 2013

Evoluzione delle norme riguardanti l'apicoltura:

- “ Dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54 al
- “ DECRETO 4 dicembre 2009
(*GU n. 93 del 22-4-2010*)
Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.



Regolamento di Polizia veterinaria **approvato con DPR 320/54**

Il RPV agli aa. 154 – 158 disciplina la lotta alle malattie delle api.

E' la prima volta che le competenze in apicoltura passano dall'esperto apistico al veterinario pubblico. In considerazione del fatto che si deve intervenire in caso di focolai di malattia infettiva non solo sull'apiario infetto ma anche su quelli situati in un raggio di 3 Km, diventa indispensabile conoscere al dislocazione degli allevamenti sul territorio. Si intravede quindi la necessità di disporre di un' anagrafe apistica.

Con l'avvento della varroa, si è ulteriormente sentito il bisogno di disporre di notizie sull'ubicazione degli apiari per contrastare la diffusione del patogeno. La regione Emilia Romagna ha emanato provvedimenti per disciplinare il settore, introducendo tra l'altro l'obbligo del censimento apistico.

Le disposizioni regionali di riferimento sono:

- Decreto 27 giugno 1986 n.394**
- Legge regionale 25 agosto 1988 n.25**
- Reg. Reg. 5 aprile 1995 n.18**



o 27 giugno 1986 n.394

Profilassi della varroasi delle api

- ” - obbligo del censimento nel mese di dicembre (n.,ubicazione e consistenza)
- ” - obbligo per i Servizi Veterinari di istituire uno schedario per la registrazione degli apiari censiti ([All.1](#))
- ” - obbligo di esporre un cartello indicatore presso ogni apiario censito (All.2)



Colore		Anno finisce con
bianco		1 o 6
giallo		2 o 7
rosso		3 o 8
verde		4 o 9
blu		5 o 0



25 agosto 1988 n.25

Tutela e sviluppo dell'apicoltura

- “ Istituzione del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura
- “ ribadito obbligo del censimento e del cartello
- “ eliminazione alveari rustici
- “ istituzione albo allevatori api regine
- “ divieto di usare prodotti tossici per le api durante il periodo di fioritura delle varie colture.

Reg. 5 aprile 1995 n.18

Disciplina del nomadismo

- ” Comunicazione entro febbraio al presidente della provincia e al comune interessato
- ” Commissione apistica provinciale
- ” distanze minime tra gli apiari:
 - ” 100 m di raggio da 1 a 10
 - ” 150 m di raggio da 11 a 20
 - ” 250 m di raggio da 21 a 30
 - ” 500 di raggio se > di 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 aprile 1996, n.317

- **stabilisce le modalita' di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina .**

MA

- **Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che: a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;**

O LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n.158 (sostituisce il D.Lvo 336/99)

Art. 14 - Autocontrollo

- 1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.**

La Legge 24 dicembre 2004, n. 313: disciplina dell'apicoltura

- **apicoltura come attività di interesse nazionale**
- **definizione apicoltore [\(i\)](#) [\(ii\)](#)**
- **art.5 - documento programmatico per il settore apistico**
- **art. 6 - denuncia alveari e comunicazione inizio attività al Servizio Veterinario Ausl**
- **art. 8 - distanze minime per gli apiari (10 m da strade pubbliche, 5m dai confini, 1Km d impianti industriali saccariferi)**

Decreto 4 di dicembre 2009

Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

Le principali finalità dell'anagrafe apistica nazionale sono:

- a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
- b) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.

Definizioni (art.2)

Ai fini del presente decreto, per quanto non definito dalla legge n. 313/2004, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **anagrafe apistica**: il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;
- b) **BDA**: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo
- c) **allevamento**: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario;
- d) **proprietario dell'allevamento**: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione;

ti dell'anagrafe apistica nazionale

Art. 3, comma 2

L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

- a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;**
- b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;**
- c) il cartello identificativo;**
- d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).**

Art. 3, comma 3

L'anagrafe apistica nazionale si basa:

- a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;**
- b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari (codice con la stessa struttura di quello assegnato alle altre specie es. [IT001FE001](#));**
- c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'articolo 5**

Art. 3, comma 4

Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

- a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;**
- b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;**
- c) il CSN;**
- d) i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;**
- e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;**
- f) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;**
- g) il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.**

- Manuale operativo

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 9, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il manuale operativo definisce in particolare:
 - a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;
 - b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;
 - c) la comunicazione di cessazione di attività;
 - d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;
 - e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;
 - f) le aggregazioni dei dati;
 - g) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
 - h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;
 - i) la gestione dei cartelli identificativi.

Art. 6 – compiti del proprietario

- 1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:**
 - a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;**
 - b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le Associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.**

Art. 7 – compiti del Servizio Veterinario delle ASL

- 1. Il Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio:**
 - a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;**
 - b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;**

...e all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo;

d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;

e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 8 – compiti delle Regioni e delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome

a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;

b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9 – Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe apistica

Deve predisporre il manuale per l'anagrafe.

Ma....

IVI oggi 6 novembre 2012:

- “ **Il Comitato Tecnico di Coordinamento, previsto dal Decreto ministeriale 4 dicembre 2009, che reca *Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale*, non si insedierà. E' questo il risultato cui si è giunti, a tre anni di distanza dall'emanazione del provvedimento, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute Renato Balduzzi.**
- “ **l'Ufficio di Gabinetto del Ministro Balduzzi ha autorizzato la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari a costituire un semplice Gruppo tecnico di coordinamento, che si occuperà comunque della verifica e della revisione della normativa inerente l'anagrafe apistica, senza così ricorrere ad un Decreto ministeriale istitutivo.**

Le operazioni sono ora
disponibili in bdn?

- Registrazione dell' azienda
- Registrazione dell' allevamento
- Stampa dei reports sui dati immessi



Inserimento nuovo allevamento

TREVISI GAETANO : A.S.L. FERRARA

Codice Azienda: **Specie Allevata:** API

Detentore:

Proprietario:

Id. Fiscale:

Denominazione

**Data Inizio
Attività:** 18 03 2013

**Tipologia
Struttura:** ALLEVAMENTO

Orientamento Produttivo: PRODUZIONE MIELE

Riproduzione

**Iscrizione a
Libri** No

Genealogici:

**Delega al
Servizio Veterinario:** Si

**Indirizzo Sede
Legale:**

Località:

Comune:

Cap: **Prov:**

Telefono:

[Annulla](#)

[Salva](#)

* I campi in rosso sono obbligatori



POSTA PER LA COSTITUZIONE DI UNA REGIONALE PER LA ANAGRAFE, IL CENSIMENTO, LA MAPPATURA E LA GEOREFERENZIAZIONE DEGLI APIARI (BDapiRER)

PRIMA FASE: ricognizione ed aggiornamento della anagrafe apistica regionale

SECONDA FASE: costituzione e popolamento iniziale della Banca Dati apistica Regionale (BDapiRER)

TERZA FASE: aggiornamento ed implementazione della BdapiRER (ii)

(modulo informazioni integrative)(i)

Situazione attuale (iii)

E PER L'ATTENZIONE



Dott. Gaetano Trevisi
g.trevisi@ausl.fe.it